

CAPITOLATO DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI AGHI E SIRINGHE OCCORRENTI ALLA AZIENDA USL UMBRIA 1, ALL’AZIENDA USL UMBRIA 2, ALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA E ALL’AZIENDA OSPEDALIERA DI TERNI - N. GARA 7275877.

SOMMARIO

- Art. 1 – Oggetto e durata dell’appalto**
- Art. 2 – Entità dell’appalto e variazioni della fornitura**
- Art. 3 – Caratteristiche della fornitura e confezionamento**
- Art. 4– Documentazione tecnica**
- Art. 5– Aggiudicazione della fornitura**
- Art. 6 - Condizioni di fornitura**
- Art. 7 – Modalità di consegna**
- Art. 8 - Norme di prevenzione e sicurezza**
- Art. 9 - Accertamento della quantità e qualità dei prodotti consegnati, verifiche di conformità**
- Art. 10 – Aggiornamenti tecnologici**
- Art. 11 – Inadempimenti e penalità**
- Art. 12 – Risoluzione e recesso dal contratto**
- Art. 13 – Fatturazione e pagamento**
- Art. 14 – Corrispettivi**
- Art. 15 – Garanzia fidejussoria**
- Art. 16 – Stipulazione del/i contratto/i**
- Art. 17 – Divieto di cessione del contratto**
- Art. 18 – Spese di partecipazione, di contratto ed IVA**
- Art. 19 – Disposizioni di prevenzione della corruzione**
- Art. 20 – Controversie**
- Art. 21 – Norme di rinvio**

Allegati :

- Allegato 1A al capitolato: elenco lotti e fabbisogno*
- Allegato 1B al capitolato: caratteristiche tecniche e campionatura*
- Allegato 2 al capitolato di gara – criteri di valutazione offerta tecnica*
- Allegato 3-scheda servizio postvendita*

Art. 1 - Oggetto e durata dell’appalto.

Oggetto dell’appalto è l'affidamento della fornitura di: “AGHI E SIRINGHE ”

L’appalto è suddiviso in **42 lotti** meglio specificati *negli allegati 1A e 1B*

Le ditte concorrenti alla procedura possono presentare offerta per uno o più lotti oggetto di gara.

Il contratto avrà la durata di 36 mesi, rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di 24 mesi.

Art. 2 - Entità dell'Appalto e variazioni della fornitura

I fabbisogni annui riportati nell'allegato elenco 1A si devono considerare indicativi e possono subire variazioni, in diminuzione o in aumento, anche in funzione di modificazioni di sistemi organizzativi delle Aziende Sanitarie, senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Tali previsioni, quindi, non vincolano in alcun modo le Aziende all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare mediante esecuzione gli ordini di fornitura durante il periodo di validità del Contratto.

Art. 3 - Caratteristiche della fornitura e confezionamento

L'elenco e i requisiti minimi (caratteristiche tecniche, materiali, destinazioni d'uso) dei prodotti sono descritte nell'**Allegato 1B**, parte integrante del presente capitolato, con l'indicazione per ciascun prodotto dei quantitativi presunti annuali.

CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la registrazione del dispositivo medico nel Repertorio dei Dispositivi Medici (art.10 D.Lgs. 332/2000), la conformità dei Dispositivi medici alle disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei dispositivi medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori.

Tutti i dispositivi medici offerti, con riferimento a ciascun Lotto, devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura.

In particolare, i dispositivi medici oggetto della presente fornitura devono essere conformi ai requisiti stabiliti da:

- Direttiva 93/42/CEE sui "Dispositivi Medici", attuata con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46, e successive modifiche ed integrazioni;
- Direttiva 2010/32/UE del Consiglio del 10 maggio 2010;
- D.L. n. 19 del 19/2/2014.

Tutti i dispositivi medici devono, inoltre, essere fabbricati in materiale idoneo per esclusivo uso medicale, interamente sterili, monouso, apirogeni, atossici (con particolare riferimento agli ftalati come al punto 7.5 dell'allegato 1 della Legge 247/44 del 2007), latex free (risultanti da scheda tecnica o da dichiarazioni del fabbricante).

Con esclusivo riferimento, invece, ai Lotti che prevedono la fornitura di dispositivi medici con Sistema di sicurezza, la Direttiva 2010/32/UE pur fornendo una serie di definizioni non chiarisce cosa si debba intendere per "dispositivo con meccanismo di protezione". Le Agenzie Internazionali Regolatorie individuano, tuttavia, i seguenti criteri:

- il dispositivo non deve in alcun modo compromettere la qualità della prestazione e la sicurezza del paziente;
- il dispositivo deve essere affidabile, di facile ed intuitivo uso;
- il dispositivo deve garantire che durante l'uso le mani dell'operatore si trovino sempre dietro la parte acuminata/tagliente del dispositivo medesimo;
- l'attivazione del meccanismo di protezione deve essere la più precoce possibile;
- il meccanismo di protezione deve creare una barriera efficace, permanente ed irreversibile tra la parte acuminata del dispositivo e l'operatore;
- il meccanismo di protezione deve assicurare la sua funzione protettiva anche durante e dopo lo smaltimento;
- il meccanismo di sicurezza deve fare parte integrante del dispositivo di sicurezza e non può essere un accessorio distinto;
- l'utilizzo del dispositivo non deve generare rischi addizionali per la sicurezza;

il dispositivo deve essere facile da usare e richiedere variazioni minime nella tecnica da parte dell'operatore sanitario.

La Commissione giudicatrice avrà la facoltà, in fase di procedura di gara, di chiedere ai Concorrenti la presentazione di opportuna documentazione attestante la sussistenza dei suddetti requisiti.

I dispositivi devono possedere alla consegna validità residua non inferiore ai 2/3 della validità massima prevista.

CONFEZIONAMENTO

Ciascun prodotto deve essere sterile, monouso e confezionato singolarmente. Sulla confezione primaria e secondaria devono comparire:

- il nome commerciale del prodotto
- la descrizione del prodotto;
- le misure;
- i dati relativi alla quantità ed al numero di lotto;
- la data di preparazione, la scadenza espressa in mese/anno;
- le diciture STERILE e MONOUSO e/o relativi simboli, il tipo di sterilizzazione;
- il nome e la ragione sociale del produttore e/distributore.
- Dati relativi alla quantità ed al numero di lotto e/o serie
- Condizioni specifiche di conservazione e/o manipolazione
- Eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione
- Il metodo di sterilizzazione, se del caso

Nella confezione, dove previsto, dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l'uso in lingua italiana.

Il materiale di confezionamento deve essere resistente e di facile stoccaggio. Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi tali che le caratteristiche e le prestazioni dei prodotti non vengano alterate durante il trasporto e l'immagazzinamento per il periodo indicato.

Art. 4 – Documentazione tecnica

I concorrenti devono fornire la documentazione tecnica, come di seguito specificato:

- 1) apposita nota, contraddistinta dalla seguente dicitura: *“nota n. 1 relativa alla documentazione tecnica di cui all'art. 4 del Cap. di gara”* dalla quale risulti:
 - 1a) Indicazione del prodotto offerto (denominazione e relativo codice);
 - 1b) dichiarazione attestante il possesso della marcatura CE, indicazione della classe di rischio; indicazione della classe CND e del n° di iscrizione al Repertorio Nazionale dei Dispositivi medici;
 - 1c) indicazione del n. di pezzi contenuto in ogni scatola o imballo della fornitura;
 - 1d) dichiarazione indicante ditta produttrice e stabilimento di produzione;
- 2) scheda tecnica originale del produttore in lingua italiana o con traduzione allegata, nella quale devono essere espressamente indicati tutti gli elementi necessari ed indispensabili all'individuazione dei requisiti tecnici del prodotto. La scheda tecnica dovrà pervenire sia in formato cartaceo che in formato PDF;

La scheda tecnica deve essere riferita ad ogni singolo prodotto offerto e non all'intera gamma dei prodotti disponibili.

3) scheda servizio post-vendita (da compilarsi conformemente all'allegato 3 al presente capitolato)

Si precisa, inoltre, che le ditte concorrenti potranno presentare ogni altra documentazione ritenuta necessaria per esprimere il giudizio qualitativo.

Qualora, ciascun lotto, comprenda articoli uguali, ma di diversa misura, è sufficiente che le ditte presentino la scheda di una sola misura.

CAMPIONATURA

Le ditte partecipanti dovranno inviare in visione, per ciascun lotto, la campionatura nella misura indicata nell'allegato 1B al presente capitolato speciale.

La campionatura dei prodotti messi in gara dovrà pervenire in confezione originale sigillata del tutto identica al prodotto offerto.

Su ogni campione dovrà essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

- n. di lotto e sublotto corrispondente all'elenco di fornitura allegato
- nome della ditta offerente

La campionatura non utilizzata per la prova verrà restituita al termine della gara alle ditte non aggiudicatrici, che dovranno provvedere al ritiro entro un mese dalla conclusione della gara.

La campionatura dovrà essere indirizzata al **Servizio di Farmacia** dell'Azienda Ospedaliera S. Maria di Terni- Via Tristano di Joannuccio, 1 - Terni e dovrà pervenire entro e non oltre il termine fissato nel disciplinare di gara per la presentazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara.

Art. 5 – Aggiudicazione della fornitura

Si prevede l'aggiudicazione **per ciascun lotto indivisibile**, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti valutata secondo i seguenti elementi e pesi:

qualità (max 70 punti/100)

prezzo (max 30 punti/100).

L'individuazione **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** verrà effettuata con la seguente formula:

$$P_i = \sum_n (W_i * C_i)$$

dove

P_i = indice di valutazione dell'offerta esima;

C_i = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito variabile tra zero e uno ;

Σ = sommatoria ;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al singolo requisito (i).

I punteggi saranno apprezzati al secondo decimale per troncamento .

A) OFFERTA TECNICA : max punti 70

Il giudizio qualitativo sarà espresso dalla Comm.ne giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla base della documentazione tecnica e della campionatura presentata, **applicando i criteri di valutazione riportati nell' "allegato 2"**, fatta salva comunque la necessaria sussistenza dei requisiti tecnici richiesti nel citato allegato elenco 1B.

Per ciascun criterio di valutazione riportato **nell' "allegato 2"**, il coefficiente della prestazione offerta "Ci" verrà determinato attraverso i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti dalla Commissione unitariamente, seguendo i seguenti parametri di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Buono	0,4
Discreto	0,2
Sufficiente	0,0

Una volta terminata l'attribuzione dei coefficienti **per ciascun criterio di valutazione** riportato **nell' "allegato 2"**, qualora nessuna offerta abbia ottenuto il massimo coefficiente 1, si procederà a trasformare il coefficiente attribuito ad ogni offerta in coefficiente definitivo, riportando ad 1 il più alto e proporzionando al medesimo gli altri.

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il corrispondente punteggio massimo previsto per ciascun criterio di valutazione riportato nell' "allegato 2".

Non viene ammessa alla successiva fase di valutazione la ditta che non raggiungerà i 36 punti nel giudizio qualitativo.

Riparametrazione totale

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i criteri della qualità e del prezzo, se nessun concorrente ottiene sui criteri di valutazione tecnica nel loro complesso il punteggio pari al peso massimo assegnato agli stessi (70 punti), è effettuata la c.d. "riparametrazione totale", assegnando al concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio previsto e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

B) OFFERTA ECONOMICA: max punti 30

Il punteggio prezzo verrà determinato attraverso la seguente formula: (Allegato P al D.P.R. 207/2010, II, lett.b) :

$$Ci = Ri/Rmax$$

Dove:

Ci = Coefficienti dell'offerta i-esima variabile tra zero e uno

Ri= Ribasso percentuale offerta i-esima;

Rmax = Ribasso massimo

I coefficienti come sopra calcolati, verranno quindi moltiplicati per il punteggio massimo di 30 attribuito al prezzo.

N.B.: La valutazione verrà espressa in decimali arrotondati per troncamento alla seconda cifra decimale, sia per gli elementi di natura qualitativa che quantitativa.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata a favore della ditta che avrà realizzato il punteggio totale più elevato (punteggio qualità + punteggio prezzo).

In caso di lotto mancante o incompleto delle informazioni richieste nella presentazione dell'offerta, ritenute elementi essenziali dell'offerta medesima, la Ditta concorrente sarà esclusa dalla gara per quel determinato lotto

Art. 6 - Condizioni di fornitura

Il fornitore è tenuto ad eseguire tutte le forniture oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 7 – Modalità di consegna

Le spese di imballo e di trasporto si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in sede di gara.

Le consegne dovranno essere effettuate franco magazzino, in osservanza dell'orario e del luogo indicati nei relativi ordini, a pena di mancata liquidazione delle fatture. La merce in arrivo accompagnata da documento che non riporti tutti gli estremi richiesti nell'ordine sarà respinta al mittente.

La Ditta appaltatrice deve indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione.

La ditta fornitrice deve garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti. Gli imballi che a giudizio del personale delle Aziende Sanitarie presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

La consegna dovrà avvenire entro sette giorni lavorativi dalla ricezione dell'ordine e comunque entro 24 ore in casi di urgenza (notificata telefonicamente e/o segnalata per iscritto sull'ordine inviato per fax).

La periodicità e la frequenza dei rifornimenti sono stabilite dalle Aziende Sanitarie.

Nel caso di materiali ingombranti, la consegna su pallets deve essere concordata con il magazzino farmaceutico di destinazione. La consegna, in ogni caso, è comprensiva dei materiali necessari all'imballaggio e trasporto, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

L'Amministrazione provvederà a restituire i pallets, compatibilmente alle esigenze di utilizzo.

N.B.: Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordini, a pena di risoluzione del contratto e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Art. 8 - Norme di prevenzione e sicurezza

La ditta aggiudicataria sarà tenuta al rispetto delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 (art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e leggi collegate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso le Aziende Sanitarie.

Art. 9– Accertamento della quantità e qualità dei prodotti consegnati, verifiche di conformità

L'accertamento della quantità e qualità dei prodotti forniti, avverrà nelle modalità di seguito indicate:

1- Accertamento della quantità dei prodotti consegnati

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordinativi. Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.

La firma apposta per ricevuta all'atto del ricevimento della merce, indica solo una verifica circa la corrispondenza del numero dei colli inviati.

2-Accertamento della qualità dei prodotti consegnati

Il controllo qualitativo della fornitura viene effettuato dal Servizio presso cui dovrà essere effettuata la consegna; agli effetti della verifica qualitativa, la firma apposta per ricevuta dei prodotti al momento della consegna non impegna le Aziende Sanitarie, le quali si riservano di comunicare le proprie osservazioni e le eventuali contestazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna stessa.

L'accettazione della merce, pertanto, non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto della utilizzazione del prodotto.

La ditta fornitrice deve rispondere, in qualsiasi momento, di eventuali danni a persone delle Aziende destinatarie o a terzi derivanti dall'utilizzo del prodotto fornito, causa difetti ed imperfezioni dello stesso.

I prodotti forniti che a giudizio del Servizio presso cui dovrà essere effettuata la consegna o dei Servizi utilizzatori non risultino conformi alla qualità convenuta ed esaminata in sede di gara, o siano scaduti o siano prossimi alla scadenza, dovranno essere ritirati dalla ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere all'immediata sostituzione.

La merce non accettata resta a disposizione del fornitore a suo rischio e pericolo; il fornitore dovrà ritirarla a sue spese; è a carico dello stesso fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, la ditta dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente accredito nei confronti della Azienda.

La ditta appaltatrice è tenuta alla garanzia per vizi, prevista dall'art. 1490 e seguenti del c.c. L'accettazione delle forniture da parte delle Aziende Sanitarie non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti ed occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in seguito.

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce, oppure quando la merce risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti, le Aziende si riservano la facoltà:

- di respingere la merce contestata, la quale deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio della ditta aggiudicataria;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale;
- di acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso, la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di risolvere il contratto.

La merce contestata resta a disposizione della ditta, ai fini del suo ritiro, per un periodo di 15 giorni.

Art. 10 – Aggiornamenti tecnologici

Durante il periodo di validità del contratto, nel caso in cui siano immessi sul mercato prodotti analoghi a quelli oggetto di aggiudicazione (anche a seguito di modifiche normative) con caratteristiche migliorative per rendimento e funzionalità, l'appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie, che si riserva no la facoltà di accettare il prodotto (previo parere espresso dalle strutture competenti) a parità di condizioni economiche e contrattuali.

Ogni ampliamento della gamma, su richiesta degli utilizzatori, sarà accettato alle stesse condizioni economiche dei prodotti oggetto del contratto.

Art. 11 – Inadempimenti e penalità

L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penalità:

- in caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione: € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito nel presente Capitolato;
- in caso di esecuzione parziale: 70 % del valore della prestazione non eseguita.

E' inoltre prevista la possibilità di applicare apposite penalità, per ulteriori infrazioni derivanti dalla non applicazione del presente capitolato e della normativa vigente, a discrezione delle Aziende Sanitaria variabili da un minimo di euro 50,00 (cinquanta) ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà di risoluzione unilaterale del contratto ed ogni altra azione a tutela degli eventuali danni subiti.

Gli importi dovuti dalla Ditta appaltatrice per irregolarità commesse nell'esecuzione del contratto, potranno essere recuperati in conto fatture di merce regolarmente consegnata e ritirata o sulla cauzione definitiva che, in tal caso, dovrà essere adeguatamente reintegrata.

Art. 12 – Risoluzione e recesso dal contratto

Il contratto può essere risolto di diritto (art. 1456 del cod. civ.), con incameramento definitivo della cauzione e/o applicazione di una penale equivalente, salvo procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, ovvero prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano effettuate in difformità all'art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale;
- ove il Fornitore ceda il contratto;
- ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione delle Aziende Sanitarie;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte delle Aziende Sanitarie.

Si applicano gli artt. da 135 a 139 del D.Lgs. 163/2006 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi).

In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento aziendale, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione (laddove nominato), provvede ad istruire una motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, ai sensi dell'art. 1453 del cod. civ. Previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, in tutto o in parte, qualora:

- il fornitore non esegua la fornitura in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Aziende Sanitarie di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- il fornitore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- il fornitore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
- il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalle Aziende Sanitarie;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell'appalto;
- il fornitore non rispetti i termini di consegna;
- si verifichi la fattispecie di cui all'art. 6, comma 8, del DPR 207/2010 (DURC Negativo per due volte consecutive).
- si verifichi quanto previsto all'art. 298, comma 2, del DPR 207/2011;

Si precisa inoltre, che il contratto sarà risolto, in caso di mancato rispetto del patto di integrità aziendale allegato al disciplinare di gara, con conseguente incameramento della cauzione ed alle altre sanzioni previste nel disciplinare medesimo che dovrà essere sottoscritto e restituito per accettazione come meglio specificato.

In caso di risoluzione del contratto per una delle sopra indicate cause, le Aziende Sanitarie incamereranno a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, salvo il risarcimento del maggior danno (tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura/servizio, ecc.). Nessun indennizzo è dovuto al Fornitore aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Le Aziende possono recedere dal contratto qualora nei rispettivi servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura.

Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di risoluzione contrattuale, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

Le Aziende possono recedere dal contratto, previa dichiarazione da comunicare al Fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto.

Art. 13 – Fatturazione e pagamento

La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.

A tal fine, la fattura dovrà riportare il numero dell'ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce.

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate alle Aziende Sanitarie, in base a quanto riportato sui relativi ordinativi ricevuti. I pagamenti saranno effettuati, tramite il servizio di tesoreria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture, della verifica di conformità delle prestazioni contrattuali oggetto degli ordinativi, nonché della regolarità contributiva del Fornitore (DURC).

Per i fini indicati al primo comma, la fattura dovrà riportare nel testo anche gli estremi (sigla, numero e data) degli ordini di approvvigionamento emessi e del documento di accompagnamento.

Nel caso di contestazione da parte delle Aziende Sanitarie per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento concordati restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nelle fatture l'Appaltatore si impegna ad inserire il numero di ordine (laddove presente) e Codice/i CIG di riferimento per ciascun bene/servizio oggetto del documento.

Le fatture e le bolle di accompagnamento relative alla fornitura in questione dovrà essere intestata ed inviata all'indirizzo di questa Azienda – Via Tristano di Joannuccio, 1 – 05100 Terni.

Termini di pagamento

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni dal ricevimento delle stesse.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende, interrompere le prestazioni previste

Art. 14 – Corrispettivi

Il corrispettivo della fornitura è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile per tutto il periodo di efficacia dell'appalto, fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs 50/2016.

Art. 15- Garanzia fideiussoria

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre (in occasione della stipula del contratto) una **garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva**, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è, altresì, di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. **Resta ferma la riduzione del 50% dell'importo della garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.** La cauzione definitiva sarà svincolata al termine di efficacia del contratto

Art. 16- Stipulazione del/i contratto/i

Il/I contratto/i con la/e ditta/e aggiudicataria/e sarà/saranno stipulato/i nelle forme previste dalla vigente normativa, da ciascuna Azienda sanitaria.

Al momento della stipula del contratto la/e ditta/e aggiudicataria/e dovranno presentare tutta la documentazione propedeutica alla formalizzazione del contratto medesimo.

Art. 17 - Divieto di cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto al Fornitore cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità del medesimo, fatto salvo quanto previsto all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Azienda Sanitaria - fermo restando il diritto al risarcimento del danno - ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 18 - Spese di partecipazione, di contratto ed IVA

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla partecipazione e all'espletamento della gara sono a carico della ditta concorrente. Sono a carico del Fornitore le spese di bollo, scritturazione, copia ed eventuale registrazione dei contratti, nonché tutte le spese comunque connesse alla fornitura. E' a carico delle Aziende Sanitarie il pagamento dell'IVA.

Art. 19 – Disposizioni di prevenzione della corruzione

L'appaltatore dovrà attenersi personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice etico e di comportamento di ciascuna Azienda Sanitaria, che è pubblicato sui siti di ciascuna Azienda Sanitaria (www.uslumbria1.gov.it, www.uslumbria2.it, www.ospedale.perugia.it, www.aospertni.it) che l'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice, che causi un accertato danno economico e/o di immagine alle Aziende Sanitarie, comporterà la risoluzione del contratto rapporto/previa istruttoria e conclusione del procedimento in contraddittorio con l'Azienda medesima.

Art. 20 – Controversie

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali, è competente il foro di Perugia.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dall'avviso di gara, dalla lettera di invito e dal presente capitolato, si fa rinvio al D.lgs 50/2016, nonché alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre che al codice civile.